DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2008 del 26 settembre 2008 ([1]).

(2) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2009 del 29 maggio 2009 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 27 [regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IV dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«28. **32008 R 1099**: regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1) (*).

(*) Elencata a titolo puramente informativo: per l'applicazione cfr. l'allegato XXI sulle statistiche.»

Articolo 2

Dopo il punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«26a. **32008 R 1099**: regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 1099/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 24.
([2]) GU L 232 del 3.9.2009, pag. 30.
([3]) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.